

Comunicazione del 7 febbraio 2014 – Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori

I. Premessa

Con le leggi n. 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), e n. 98/2013, di conversione del decreto legge n. 69/2013 (di seguito, "le leggi"), sono state introdotte importanti modifiche alla Legge Fallimentare (di seguito, L.F.) per la parte che disciplina l'istituto del concordato preventivo, finalizzate a promuovere l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore e a favorire la prosecuzione dell'attività d'impresa in presenza di determinati presupposti.

Le principali modifiche sono rappresentate da:

- la previsione (art. 161 della L.F.) secondo cui il debitore può proporre il ricorso per concordato preventivo corredando la domanda con i soli bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori (c.d. domanda di concordato "in bianco"), riservandosi di presentare la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione prevista successivamente entro un termine fissato dal giudice compreso tra sessanta e centoventi giorni ⁽¹⁾. Entro tale termine il debitore ha anche la possibilità di domandare al giudice l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-*bis* della L.F.. Nel decreto in cui viene fissato il termine il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici da parte del debitore, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa;
- l'introduzione (art. 186-*bis* della L.F.) dell'istituto del concordato con continuità aziendale, attraverso il quale debitori in stato di crisi possono presentare un piano concordatario che preveda una delle seguenti tre ipotesi: i) prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore medesimo, ii) cessione dell'azienda in esercizio, iii) conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione.

La nuova disciplina intende ampliare significativamente l'utilizzo del concordato preventivo come strumento volto a preservare il valore del soggetto debitore rispetto alla previgente impostazione che, nei fatti, comportava nella generalità dei casi la liquidazione degli attivi per il pagamento dei creditori. Rilevano al riguardo, tra le altre, la previsione secondo cui, dalla data della pubblicazione del ricorso di concordato preventivo nel registro delle imprese (anche se "in bianco") e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 L.F.).

Le suddette modifiche legislative hanno riflessi sulla classificazione per qualità del credito delle esposizioni verso soggetti che accedono all'istituto del concordato preventivo, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.

Al riguardo, sono stati chiesti alla Banca d'Italia chiarimenti sui criteri di classificazione per qualità del credito da adottare nelle fattispecie in argomento e come detti criteri si raccordino con le nuove definizioni di *non-performing exposures* e di *forbearance*, pubblicate lo scorso 21 ottobre dall'EBA.

(1) In presenza di giustificati motivi, il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni.

2. Criteri di rilevazione

2.1 Domanda di concordato “in bianco”

2.1.1 *Segnalazioni di vigilanza e bilancio*

Si osserva innanzitutto che le modifiche agli istituti concordatari introdotti dalle leggi non innovano rispetto al presupposto oggettivo per potervi accedere, rappresentato dallo “stato di crisi” del debitore. Ne consegue che le relative esposizioni - ove non già previsto - devono essere classificate dagli intermediari segnalanti nell’ambito delle attività deteriorate.

In base alle vigenti disposizioni segnaletiche ⁽²⁾ devono essere ricondotte tra le “sofferenze” le esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili; devono invece essere classificate fra le “partite incagliate” le esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

Relativamente alla possibilità di presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” rilevano, da un lato, l’oggettiva situazione di crisi del debitore, dall’altro, l’incertezza sulle modalità di risoluzione, indotta dall’attenuata trasparenza informativa sino al momento del deposito dell’ulteriore documentazione prevista dall’articolo 161 della L.F.. In considerazione di ciò, e anche al fine di evitare il rischio di frapporre ostacoli al processo di risanamento del debitore, le esposizioni in questione vanno classificate nell’ambito delle partite incagliate dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza ⁽³⁾. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento alle esposizioni in esame, si richiama l’esigenza che le valutazioni di bilancio riflettano la tipicità di queste ultime e le concrete possibilità di buon esito del concordato e che sia fornita in bilancio un’informativa adeguata alle dimensioni e all’evoluzione di tali esposizioni.

Ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della L.F., le esposizioni vanno ricondotte tra quelle ristrutturate. Anche in tal caso, continuano a essere classificate tra le sofferenze le esposizioni già precedentemente segnalate in tale categoria.

2.1.2 *Centrale dei Rischi*

Analoghi criteri di rappresentazione vanno adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

Pertanto, dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza ⁽⁴⁾, la complessiva esposizione del debitore va classificata nell’ambito degli incagli, valorizzando

(2) Cfr. Circolare n. 272 “Matrice dei conti” – Avvertenze generali, paragrafo “Qualità del credito”, pag. B.6.

Il testo integrale della Circolare è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia all’indirizzo: http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/norm_rif/sec_ban/Matrice_conti_272.

(3) Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della L.F..

(4) Cfr. nota 3.

opportunamente la variabile “stato del rapporto” ⁽⁵⁾, salvo che: a) non ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze; b) l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della L.F., l’esposizione va classificata tra i crediti ristrutturati, valorizzando opportunamente la variabile “stato del rapporto” ⁽⁶⁾. Resta ferma, anche in tal caso, la classificazione a sofferenza dell’esposizione già precedentemente segnalata in tale categoria di censimento.

2.1.3 Definizioni EBA di non-performing exposures e di forbearance

A far tempo dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza, la complessiva esposizione del debitore, classificata nell’ambito degli incagli oppure delle sofferenze secondo i criteri sopra descritti, va rilevata tra le *non-performing exposures*. Ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della L.F., le esposizioni vanno rilevate anche nella categoria del *forbearance non-performing*, nel caso sia di classificazione a ristrutturato sia a sofferenza secondo i criteri di cui sopra.

2.2 Concordato con continuità aziendale

2.2.1 Segnalazioni di vigilanza e bilancio

Rispetto agli altri istituti concordatari, il concordato con continuità aziendale presuppone che lo “stato di crisi” del debitore possa essere superato mediante la prosecuzione dell’attività d’impresa, in capo al medesimo debitore ovvero a un soggetto terzo.

Ne consegue che, in analogia con il trattamento proposto per il concordato in bianco, anche nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale le esposizioni vanno segnalate come incagliate, salvo che non sussistano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare le esposizioni in sofferenza. Inoltre, anche in tale fattispecie vale il criterio in base al quale le esposizioni verso soggetti già a sofferenza al momento della presentazione della domanda devono mantenere tale classificazione, nonché l’esigenza che le valutazioni di bilancio riflettano la tipicità di tali esposizioni e le concrete possibilità di buon esito del concordato e che in bilancio sia fornita un’informativa adeguata alle dimensioni e all’evoluzione delle esposizioni in esame.

Sulla base degli esiti della domanda di concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione delle esposizioni va di conseguenza modificata secondo le regole ordinarie segnaletiche e di bilancio.

Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽⁷⁾ del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis ⁽⁸⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di

(5) I valori ammessi sono 123, 124, 125 e 126 (per i rapporti contestati) e 131, 132, 133 e 134 (per i rapporti non contestati), cfr. Circolare n. 139/91, cap. II, sez. 3, par. 9 e appendice B, cap. IV. Il testo integrale della Circolare è pubblicato sul sito web della Banca d’Italia all’indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/c139

(6) I valori ammessi sono 123 e 127 (per i rapporti contestati) e 131 e 135 (per i rapporti non contestati), cfr. Circolare n. 139/91 cit.

(7) Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

(8) Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata tra le esposizioni ristrutturate oppure tra gli incagli o le sofferenze secondo le regole ordinarie segnaletiche e di bilancio.

2.2.2 Centrale dei Rischi

Analoghi criteri di rappresentazione vanno adottati nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

In particolare, l'esposizione verso la società cessionaria o conferitaria va classificata tra i crediti ristrutturati, ove ne ricorrano i presupposti, valorizzando opportunamente la variabile "stato del rapporto" ⁽⁹⁾.

2.2.3 Definizioni EBA di non-performing exposures e di forbearance

A far tempo dalla data di presentazione della domanda di concordato con continuità aziendale e sino a quando non ne siano noti gli esiti, la complessiva esposizione del debitore, classificata nell'ambito degli incagli oppure delle sofferenze secondo i criteri sopra descritti, va rilevata tra le *non-performing exposures*. In caso di omologazione della domanda di concordato, l'esposizione va rilevata anche nella categoria del *forbearance non-performing*, salvo il caso sopra descritto di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione può essere considerata come *performing* ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

* * *

I criteri sopra indicati si applicano a partire dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2013. Ai fini delle sole segnalazioni di Centrale dei Rischi, nel caso di procedure già in corso, gli intermediari applicano i suddetti criteri a far tempo dalla data di presentazione della domanda di concordato.

(9) I valori ammessi sono 123 e 127 (per i rapporti contestati) e 131 e 135 (per i rapporti non contestati), cfr. Circolare n. 139/91 cit..

(10) In questo caso non si attiverebbe la nozione di *forbearance*.

(11) Ad eccezione di quanto previsto nella nota 8, nel qual caso le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle *non-performing*.